

... .. cosa significa Tribunale in composizione collegiale ?

Premessa - Il **Dibattimento** costituisce la fase centrale del processo penale, nel corso della quale si procede alla raccolta ed acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti.

Sono attribuiti al **Tribunale in composizione collegiale** (costituito dal Presidente e da due Giudici *a latere*) in generale i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni (tuttavia, sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del DPR 309/1990 in materia di stupefacenti, sempre che non siano contestate determinate aggravanti), nonché i delitti di particolare rilevanza penale o allarme sociale (esclusi quelli più gravi di competenza della Corte d'Assise), quali a titolo di esempio i delitti per finalità mafiose, di terrorismo e traffico di armi, l'associazione per delinquere e l'associazione di tipo mafioso, l'usura, la violenza sessuale, la discriminazione razziale, etnica e religiosa

Sono attribuiti al **Tribunale in composizione monocratica** (costituito da un solo Giudice) i reati previsti dall'articolo 73 del DPR 309/1990 in materia di stupefacenti, sempre che non siano contestate determinate aggravanti, nonché tutti quei reati in relazione ai quali non è espressamente prevista da disposizioni di legge la composizione collegiale.

Dinanzi al Tribunale in composizione collegiale o monocratica (oppure dinanzi alla Corte d'Assise), secondo i reati per cui si procede, si svolge, altresì, il **Giudizio Direttissimo** in presenza dei presupposti di legge.

Il Dibattimento Collegiale

Gli **atti preliminari al Dibattimento** sono tutti quegli atti che precedono la formale apertura, quali a titolo esemplificativo il decreto di differimento della prima udienza per giustificati motivi, l'assunzione urgente di prove non rinviabili, oppure il deposito in cancelleria almeno sette giorni prima della lista dei testimoni, dei periti con l'indicazione delle circostanze su cui verterà l'esame.

Le udienze sono pubbliche, fatte salve alcune eccezioni in cui si procede a porte chiuse.

Gli **atti introduttivi al Dibattimento** consistono, a titolo esemplificativo, nel controllo sulla regolare costituzione delle parti, nell'esame delle questioni di carattere preliminare concernenti la competenza per territorio o per connessione, la nullità degli atti processuali, la costituzione della parte civile (che può avvenire non oltre questo momento), la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata e l'intervento degli enti o delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

Con la dichiarazione di **apertura del Dibattimento**, compiute tutte le attività di cui sopra, le parti (il PM e i Difensori della parte civile e dell'imputato).

L'**istruzione dibattimentale**, vero momento centrale del processo penale, ha inizio con l'assunzione delle prove come sopra richieste, tra i mezzi di prova vi è l'**esame testimoniale** che consiste nella deposizione di un soggetto, sottoposto al vincolo del giuramento, su fatti rilevanti per il processo; tale esame è compiuto dal PM o dal difensore che lo ha chiesto; tutte le parti sono ammesse a rivolgere al testimone ulteriori domande (c.d. **controesame**) e possono utilizzare le deposizioni raccolte nel corso delle indagini preliminari per contestare la deposizione del teste (c.d. **contestazioni**).

L'**esame delle parti private** (imputato, parte civile) è teso ad acquisire informazioni ed è ammesso solo se lo richiedono o se lo consentono (è consentito il rifiuto a deporre); anche in questo caso è possibile ricorrere al controesame e alla contestazioni come per la prova testimoniale.

Terminata l'acquisizione delle prove, il Giudice può anche d'ufficio disporre l'assunzione di nuove prove, quale la **perizia** che è un mezzo di prova al quale si ricorre nel momento in cui è necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono determinate competenze di tipo tecnico o scientifico e, pertanto, il Giudice ha bisogno di farsi affiancare da un esperto, detto appunto ausiliario del giudice.

Altri mezzi di prova possono essere i **confronti**, le **ricognizioni**, gli **esperimenti giudiziari** e i **documenti**.

Una volta terminata l'istruttoria, ha inizio la fase terminale del Dibattimento che è rappresentata dalla **discussione finale**, nel corso della quale il PM, prima, e i difensori delle parti private, poi, (da ultimo l'imputato), formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

Una volta terminata la discussione, si procede alla dichiarazione di **chiusura del Dibattimento** ed alla **decisione**, mediante deliberazione della **sentenza**, pubblicata in udienza mediante lettura del dispositivo.

Nel caso in cui non sia possibile redigere contestualmente al dispositivo i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza, è prevista una dilazione per il loro deposito non superiore a giorni 15 da quello della pronuncia e a giorni 90, nei casi particolarmente complessi.

La sentenza può essere di proscioglimento o di condanna; la sentenza di condanna è pronunciata quando l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli e, in tal caso, il Giudice lo condanna anche al pagamento delle spese processuali.

In caso di condanna, il Giudice Penale decide anche in merito alla domanda avanzata dalla parte civile (restituzioni e/o risarcimento del danno); quando le prove acquisite non consentono di quantificare l'esatto ammontare del danno, il Giudice Penale pronuncia una condanna generica, rimettendo le parti davanti al Giudice Civile per la determinazione del *quantum* risarcitorio, in tal caso può decidere di condannare, su richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile, al pagamento di una provvisionale, nei limiti in cui ritiene raggiunta la prova.